

REGOLAMENTO (CEE) N. 2709/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che fissa, per la campagna di pesca 1973, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al Trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 167/71 ⁽³⁾, sono stati fissati prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 per la prima volta per la campagna di pesca 1971; che tali prezzi sono stati prorogati per la campagna di pesca 1972

dal regolamento (CEE) n. 2655/71 ⁽⁴⁾, e modificati per la stessa campagna di pesca dal regolamento (CEE) n. 1563/72 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 8, del regolamento (CEE) n. 2142/70, provoca un rialzo dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, per la maggior parte dei prodotti occorre prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato, costatati al momento della prima fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi, e quelli costatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di orientamento dei prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono, sono indicati in allegato. Detti prezzi sono validi fino al 31 dicembre 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 17. 12. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'orientamento (in u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesce interi	196
2. Sardine «Clupea pilchardus Walbaum»:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesce interi	391
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesce interi	217
3. Sebastidi (Sebastes marinus)	A	2	pesce interi	330
4. Merluzzi bianchi	B o A	2 3	pesce eviscerati con testa pesce eviscerati con testa	} 350
5. Merluzzi carbonari	B o A	2 3	pesce eviscerati con testa pesce eviscerati con testa	
6. Eglefini	A o A	2 3	pesce interi pesce eviscerati con testa	} 250
7. Merlani	A	2	pesce eviscerati con testa	
8. Sgombri	Extra o A	2 2	pesce interi pesce interi in casse d'origine	} 200
9. Acciughe	Extra	2	pesce interi	
10. Passere di mare	A	3	pesce eviscerati con testa	300
11. Gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	708

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.